

DISPOSIZIONI COMUNI

- La legge detta una disciplina comune relativamente a:
 - Giurisdizione (11 e 26)
 - Competenza (27-32)
 - Cessazione attività (33-36)
 - Accesso agli strumenti – il procedimento unitario (37-55)

CONCORDATO PREVENTIVO

artt. 84-120

Il concordato preventivo è una procedura concorsuale giudiziale **volontaria**, con la quale il debitore propone ai propri creditori un determinato soddisfacimento (sia in termini di entità sia in termini di tempistica) delle loro pretese, sulla base di un piano di ristrutturazione dei debiti.

Si definisce preventivo in quanto tende a prevenire l'apertura della liquidazione giudiziale e le sue gravi conseguenze.

E' contraddistinto dalla presenza di due elementi imprescindibili:

- (i) l'accordo tra la maggioranza dei creditori ed un soggetto proponente (soggetto debitore);
- (ii) l'intervento istituzionale degli organi della procedura, volto a garantire la regolarità dell'iter concordatario.

Il concordato preventivo si fonda, quindi, su una proposta ai creditori basata sull'esecuzione di un piano che può avere sia la finalità di raggiungere il risanamento dell'impresa preservandone la continuità aziendale (**concordato in continuità**) sia quella di raggiungere la sua integrale liquidazione (**concordato liquidatorio**).

La continuità può essere **diretta** (il proponente continua) ovvero **indiretta** (il cessionario dell'azienda continua).

L'ACCESSO ALLA PROCEDURA

LEGITTIMAZIONE E PRESUPPOSTI

- Può accedere l'imprenditore commerciale non minore che sia in stato di crisi o insolvenza

DOMANDA DI ACCESSO

- Ricorso al tribunale (40) ove l'impresa ha il centro degli interessi principali con relativi allegati (39) funzionali a dimostrare passività, attività, e la corrente situazione economico finanziaria.
- Parte della documentazione è acquisita d'ufficio (42)


IL PIANO (87)

- Costituisce un articolato programma su cui si basa la proposta ai creditori
- La veridicità dei dati e la fattibilità deve essere attestata da professionista indipendente

LA PROPOSTA

- È distinta da domanda e piano e contiene l'offerta che il debitore formula ai suoi creditori
- Il debitore ha ampia libertà nella formulazione della proposta

Segue ... la proposta

- Limiti alla libertà del proponente: rispetto dell'ordine delle legittime cause di prelazione(85⁴)  *Absolute - relative priority rule*
- *Absolute priority rule* è obbligatoria per il valore di liquidazione(87^{1 c})
- *Relative priority rule* ammessa per il plusvalore concordatario (84⁴⁻⁶)

La **suddivisione in classi** dei creditori è in genere **facoltativa** (85¹)

- L'inclusione dei creditori ad una classe deve rispettare il principio della doppia omogeneità:
 - ✓ Posizione giuridica(omogeneità giuridica della causa genetica dell'obbligazione, contrattuale o extracontrattuale)
 - ✓ Interessi economici(omogeneità del segmento di mercato nel quale l'obbligazione è stata contratta, ad esempio fiscale, bancario, lavoro)
- Possibile prevedere trattamenti differenziati tra classi ma è obbligatoria la par condicio all'interno della stessa classe
- Casi di **suddivisione obbligatoria in classi** (85²⁻³)

L'ACCESSO ALLA PROCEDURA

GLI EFFETTI DELLA DOMANDA DI ACCESSO

- Per il debitore: spossessamento attenuato (46¹) e correttezza (4)
- Per i creditori: *automatic stay* solo su richiesta del debitore (54) ma divieto di acquisire diritti prelazione (46⁵)

DOMANDA DI ACCESSO CON RISERVA DI DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE (44)

- La c.d. domanda in bianco

L'APERTURA DELLA PROCEDURA

- Le preliminari verifiche del tribunale e l'ammissione o rigetto(47)

LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

GLI ORGANI

- Tribunale – Giudice delegato – Commissario giudiziale – Liquidatore - Comitato dei creditori

I FINANZIAMENTI PREDEDUCIBILI

- a) Autorizzati prima dell'omologazione (99¹)
- b) Erogati in funzione della presentazione della domanda (99⁵)
- c) In esecuzione del concordato (101)
- d) Dei soci (102)

LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

PROPOSTE CONCORRENTI di terzi (90)

OFFERTE CONCORRENTI (91)

LE ATTIVITA' INFORMATIVE E DI CONTROLLO

- Le complesse attività del commissario giudiziale (104-106)

MODIFICABILITA' DEL PIANO E DELLA PROPOSTA PRIMA DELL'OMOLOGAZIONE

- Ammessa entro 20 gg. da inizio votazione (105⁴) e esige nuova attestazione

IL VOTO


FASE PREPARATORIA AL VOTO DEI CREDITORI (107)

- Finalizzata a dare informazioni ai creditori e consentire il confronto
- La relazione del commissario e le sue osservazioni sul piano
- Il GD risolve le eventuali contestazioni

MODALITA' DI VOTO

- Via pec
- Esclusi privilegiati, salvo eccezioni
- Altri creditori esclusi

MAGGIORANZE (109)

- concordato liquidatorio: maggioranza assoluta per valore e maggior numero di classi, eventuale maggioranza per teste
- Concordato in continuità: unanimità classi e maggioranza assoluta per valore entro ogni classe  il *cram-down* (112²)

L'OMOLOGAZIONE (112)

PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE

GIUDIZIO DI OMOLOGAZIONE

SENTENZA DI OMOLOGAZIONE

EFFETTI DELL'OMOLOGAZIONE sui creditori (117)

- L'effetto esdebitatorio sul debitore e separazione patrimoniale

ESECUZIONE, RISOLUZIONE E ANNULLAMENTO

ESECUZIONE DEL CONCORDATO OMOLOGATO (118)

- Le differenze tra concordato liquidatorio e in continuità

MODIFICAZIONI DEL PIANO DOPO L'OMOLOGAZIONE (118bis)

RISOLUZIONE E ANNULLAMENTO (119)

IL CONCORDATO DELLE SOCIETA'

120 bis e ss.

PREMESSA

- Il concordato non provoca lo scioglimento o l'estinzione della società
- Gli organi sociali restano in carica

I POTERI DEGLI AMMINISTRATORI ED IL RUOLO DEI SOCI

- Potere esclusivo
- Perseguimento dell'interesse dei creditori
- Le operazioni societarie sono autorizzate dalla sentenza di omologa (120 quinquies)

attribuzioni ai soci – obblighi di ricapitalizzazione – azioni di responsabilità

IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO A OMOLOGAZIONE

NATURA E STRUTTURA

LEGITTIMAZIONE E PRESUPPOSTI

DOMANDA, PIANO E PROPOSTA

GLI EFFETTI DELLA DOMANDA DI ACCESSO

IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO A OMOLOGAZIONE

L'ACCESSO E LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

IL VOTO

MANCATA APPROVAZIONE DI TUTTE LE CLASSI

OMOLOGAZIONE, ESECUZIONE, RISOLUZIONE E ANNULLAMENTO

IL CONCORDATO SEMPLIFICATO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO (25 sexies e septies)

NATURA E STRUTTURA

- Esperibile solo post CNC e comprimendo i poteri dei creditori

LEGITTIMAZIONE E PRESUPPOSTI

- Anche imprenditori agricoli e minori

DOMANDA, PIANO E PROPOSTA

- Liquidazione del patrimonio senza rispetto di alcuna %
- Non occorre attestazione esperto

IL CONCORDATO SEMPLIFICATO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

ACCESSO E SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

- Si producono medesimi effetti del CP
- Non esiste fase di ammissione
- Non c'è commissario giudiziale ma ausiliario del trib.

OMOLOGAZIONE

- I creditori non votano ma possono opporsi a omologazione

ESECUZIONE

- Nomina liquidatore

LA CRISI E L'INSOLVENZA NEI GRUPPI DI IMPRESE

PREMESSA

CONCORDATO PREVENTIVO DI GRUPPO

(Segue) PROCEDIMENTO DI CONCORDATO DI GRUPPO

(Segue) TRASFERIMENTI DI RISORSE INFRAGRUPPO

LA CRISI E L'INSOLVENZA NEI GRUPPI DI IMPRESE

PIANI ATTESTATI, ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE, CONCORDATO
SEMPLIFICATO E PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DI GRUPPO

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI GRUPPO

AZIONI DI INEFFICACIA E AZIONI DI RESPONSABILITA' FRA IMPRESE DI
GRUPPO